



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Il Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020

(Circolare n. 19 del 20 novembre 2019)

Indice

1. Premessa	4
2. Compensazioni	4
2.1. Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione	4
2.2. Estensione del dovere di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate	5
2.3. Sanzioni per lo scarto del modello F24 presentato	6
2.4. Divieto di compensazione a seguito della cessazione della partita IVA	6
2.5. Accollo fiscale	7
2.6. Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nei contratti di appalto o di servizi	7
3. Agevolazioni	10
3.1. Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici	10
3.2. Rinuncia alla "Tremonti ambientale"	10
4. Imposte dirette	11
4.1. Rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP	11
4.2. Trust	12
5. IVA e accise	14
5.1. Utilizzo dei file delle fatture elettroniche	15
5.2. Proroga del divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C	15
5.3. Semplificazione degli adempimenti IVA	16
5.4. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	16
5.5. <i>Reverse charge</i> nei contratti di appalto e subappalto	16
5.6. Contrasto alle frodi in materia di accisa	17
5.7. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti	18
5.8. Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti	19
5.9. Documento amministrativo semplificato telematico	19
6. Tributi locali	20
7. Utilizzo del denaro contante	20
7.1. Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo del contante	20
7.2. Obbligo di accettare pagamenti tramite carte	22
8. Diritto penale tributario	22
8.1. Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi	23
8.2. Dichiarazione fraudolenta tramite altri artifici	24
8.3. Dichiarazione infedele	24
8.4. Omessa dichiarazione	25
8.5. Emissione di fatture false	25
8.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili	26

8.7. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate	26
8.8. Omesso versamento di IVA	26
8.9. Indebita compensazione	26
8.10. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	26
8.11. Falso in transazione fiscale	27
9. Rate della rottamazione dei ruoli	27

1. Premessa

Il DL 26.10.2019, n. 124, recante le “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020), in vigore dal 27.10.2019 e da convertire in Legge entro il 25.12.2019, ha introdotto una pluralità di novità fiscali, riguardanti, in particolare:

- le compensazioni;
- le agevolazioni;
- le imposte dirette;
- l’IVA e le accise;
- i tributi locali;
- l’utilizzo del denaro contante;
- il diritto penale tributario;
- le rate della rottamazione dei ruoli.

2. Compensazioni

Le novità in materia di compensazioni riguardano i seguenti ambiti:

- l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione;
- l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- le sanzioni per lo scarto del modello F24 presentato;
- il divieto di compensazione a seguito della cessazione della partita IVA;
- l’accollo fiscale;
- il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi in sede di contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.

2.1. Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

L’art. 3 co. 1 e 3 del DL 124/2019 ha modificato l’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/1997, prevedendo l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti, per **importi superiori a 5.000,00 euro annui**, relativi:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all’IRAP.

Tali crediti potranno, quindi, essere utilizzati in compensazione solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono, a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione**. In altri termini, sono state estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d’im-**

posta in corso al 31.12.2019. Si tratta, pertanto, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.

2.2. Estensione del dovere di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 3 co. 2 e 3 del DL 124/2019 ha modificato il co. 49-*bis* dell'art. 37 del DL 223/2006, estendendo ai **contribuenti non titolari di partita IVA** l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti **compensazioni, senza limiti di importo**, di:

- crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (*home/remote banking*), dalle Poste, da altri soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli Agenti della Riscossione, a condizione che non si trattasse di modelli F24 "a saldo zero" o di crediti d'imposta agevolativi che richiedevano comunque l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In pratica, anche per la presentazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA dei modelli F24 contenenti compensazioni, l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate diventa un **obbligo generalizzato**.

Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, era previsto anche per la compensazione dei crediti relativi alle ritenute alla fonte, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.

Con le modifiche in esame, tale obbligo viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA e a **tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta**.

Con quest'ultima previsione, più ampia rispetto ai crediti relativi alle ritenute alla fonte, si è, infatti, voluto estendere l'obbligo in esame anche, in particolare, ai crediti relativi ai rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a seguito della presentazione dei modelli 730 e al c.d. "bonus Renzi" (80,00 euro al mese in busta paga).

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'im-**

posta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi, ad esempio, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 relativi ai contribuenti non titolari di partita IVA (es. IRPEF, cedolare secca), che potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” solo presentando i modelli F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

2.3. Sanzioni per lo scarto del modello F24 presentato

L’art. 3 co. 5 e 6 del DL 124/2019 ha introdotto un apposito comma nell’art. 15 del DLgs. 471/1997, prevedendo una sanzione, nei confronti del contribuente, per l’eventualità in cui il modello F24, a seguito del controllo preventivo disposto dall’art. 37 co. 49-*ter* del DL 223/2006, sia stato scartato.

Detta sanzione, che **non ammette il cumulo giuridico**, né alcuna forma di definizione agevolata, è pari a 1.000,00 euro per ciascuna delega di pagamento scartata.

Se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dalla comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente, l’iscrizione a ruolo della stessa non viene effettuata.

Tale norma opera per le **deleghe di pagamento presentate dal marzo 2020.**

2.4. Divieto di compensazione a seguito della cessazione della partita IVA

L’art. 2 del D.L. 124/2019 ha stabilito la limitazione della possibilità di compensazione per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ovvero quello di esclusione dalla banca dati VIES.

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il **provvedimento di cessazione della partita IVA** ex art. 35 co. 15-*bis* del DPR 633/1972, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti con altre imposte o contributi ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/1997.

La predetta limitazione opera a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA, **a prescindere dalla tipologia dei crediti**, senza che vi sia una soglia minima di importo.

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di **esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES**, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti IVA con altre imposte o contributi ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/1997.

La predetta limitazione opera a partire dalla data di notifica del provvedimento di esclusione dal VIES, **per i soli crediti IVA**, senza che vi sia una soglia minima di importo, sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno motivato l’emissione del provvedimento di esclusione dal VIES.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, **il relativo modello F24 è scartato** e viene comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

La nuova disciplina, in assenza di una specifica decorrenza, è in vigore dal 27.10.2019.

2.5. Accollo fiscale

L'art. 1 del DL 124/2019 ha stabilito il **divieto** di accollo fiscale, laddove il debito sia estinto mediante crediti d'imposta dell'accollante, anche quando siano esistenti e utilizzabili in compensazione. Ove ciò avvenga, **il pagamento si considera non eseguito** e, sia nei confronti dell'accollante che dell'accollato, vengono irrogate le **sanzioni** previste dall'art. 13 del DLgs. 471/1997 (da indebita compensazione per l'accollante, da omesso versamento per l'accollato).

Le modalità di attuazione della novità normativa saranno definite da successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2.6. Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nei contratti di appalto o di servizi

L'art. 4 co. 1 e 2 del DL 124/2019 ha introdotto l'art. 17-*bis* del DLgs. 241/1997, ripartendo, in deroga al precedente art. 17 co. 1, tra committente e imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici gli adempimenti per il versamento delle ritenute fiscali dovute in relazione alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio, al fine di garantirne il versamento.

Le nuove disposizioni si applicano ai **committenti** che rivestono la qualifica di **sostituti d'imposta** e sono residenti in Italia ai fini delle imposte dirette.

L'obbligo si applica alle ritenute fiscali (a titolo di IRPEF e relative addizionali) operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti al **personale impiegato "nell'esecuzione dell'opera o del servizio"**.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019, *"l'ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice"*.

Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve **fornire al committente**:

- la **provvista** necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente bancario o postale da questi comunicato;
- a mezzo PEC, l'**elenco** con il nominativo dei **lavoratori impiegati**, con il dettaglio delle ore lavorate e l'importo della retribuzione corrisposta per la prestazione resa ai fini dell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- i dati necessari per la compilazione delle deleghe di pagamento (modelli F24) da utilizzare per il versamento;

- i dati identificativi del bonifico della provvista.

L'impresa appaltatrice o affidataria che, entro la scadenza per fornire la provvista abbia **maturato il diritto a percepire corrispettivi**, può chiedere al committente che tali corrispettivi vengano utilizzati in **compensazione** per il versamento delle ritenute.

Responsabilità dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice è responsabile:

- per la **corretta determinazione delle ritenute** ed **esecuzione** delle stesse;
- per il loro versamento, qualora nel previsto termine – almeno 5 giorni lavorativi antecedenti rispetto alla scadenza del termine per il versamento – non abbia fornito la provvista o inviato la richiesta di utilizzare i corrispettivi maturati in compensazione con le ritenute che devono essere versate;
- se non ha trasmesso al committente l'elenco nominativo dei lavoratori completo di dettaglio delle ore lavorate e dell'importo della retribuzione corrisposta, nonché i dati per la compilazione delle deleghe di pagamento (modelli F24) e i dati identificativi del bonifico della provvista.

Obblighi del committente

Il committente:

- deve comunicare in tempo utile il conto corrente bancario o postale sul quale ricevere la provvista;
- se ha ricevuto tempestivamente la provvista (o la richiesta di utilizzare corrispettivi maturati) deve **eseguire il versamento delle ritenute** effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie;
- deve indicare nel modello F24 il **codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute**, quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- deve sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria;
- deve comunicare, entro 90 giorni, **eventuali inadempimenti** dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice all'Agenzia delle Entrate competente.

Responsabilità del committente

Il committente è responsabile:

- nel limite dell'importo ricevuto, per il **tempestivo versamento delle ritenute** effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici;
- integralmente, nel caso in cui non abbia comunicato gli estremi del conto corrente bancario o postale da utilizzare per il versamento della provvista;
- per la **mancata sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati**, nel caso in cui l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia inadempiente.

In caso di **inadempimento**, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni attività di recupero del credito fino al momento in cui non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Comunicazione del committente

Entro 5 giorni dal versamento delle ritenute, il committente ne dà comunicazione a mezzo **PEC** all'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice, la quale, ove non l'abbia ricevuta, deve informare l'Agenzia delle Entrate competente.

Ravvedimento operoso

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, entro 90 giorni dall'inadempimento, può fornire la provvista o chiedere la **compensazione con i corrispettivi maturati** e trasmettere i dati necessari al committente, il quale verserà le somme e, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, perfezionerà il ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/1997 addebitandogli gli interessi e le sanzioni versate.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, previo **rilascio di apposito certificato** che attesti il possesso dei **requisiti** di seguito indicati, ha la facoltà di disapplicare la nuova disciplina provvedendo direttamente al versamento delle ritenute fiscali, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- risultati **in attività da almeno 5 anni**, ovvero abbia eseguito nei 2 anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- **non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi** affidati agli Agenti della Riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per **importi superiori a 50.000,00 euro**, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni.

Entro il 25.1.2020, è previsto il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere delle cause di esclusione secondo modalità che verranno indicate con un **apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

Contributi previdenziali e premi INAIL – Esclusione della compensazione

Il co. 15 del nuovo art. 17-*bis* del DLgs. 241/1997 stabilisce che, in deroga al precedente art. 17 co. 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

- in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;

- **nel corso di durata del contratto.**

Nella fattispecie in esame, non si ha, quindi, alcun trasferimento in capo al committente dell'obbligo di versamento dei contributi relativi all'INPS o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché dei premi INAIL relativi ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, obbligo che rimane in capo al datore di lavoro (impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice), il quale dovrà provvedervi senza però poter effettuare alcuna compensazione nel modello F24.

Sanzioni

La violazione degli obblighi previsti dalla nuova disciplina è punita con le sanzioni penali e amministrative in vigore.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020.

3. Agevolazioni

Le novità in materia di agevolazioni sono rappresentate dall'introduzione del credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici e dalla disciplina della rinuncia alla "Tremonti ambientale".

3.1. Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

L'art. 22 del DL 124/2019 ha riconosciuto un credito d'imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati. Possono beneficiare dell'agevolazione gli **esercenti attività di impresa, arte o professioni** che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto **ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro**.

Il credito d'imposta è pari al **30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/1973;
- in relazione a **cessioni di beni e prestazioni di servizi** rese nei confronti di **consumatori finali dall'1.7.2020**.

L'agevolazione si applica nel rispetto del **regime "de minimis"**.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

3.2. Rinuncia alla "Tremonti ambientale"

L'art. 36 del DL 124/2019 ha introdotto una norma che intende superare le problematiche applicative

derivanti dal **divieto di cumulo** del III, IV e V Conto energia con la c.d. "Tremonti ambientale" (cfr. comunicato GSE 22.11.2017).

In caso di cumulo di tali incentivi, il mantenimento del diritto a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al **pagamento di una somma** determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:

- presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate (le cui modalità e il cui contenuto saranno stabiliti con provvedimento);
- effettuare il pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.6.2020.

Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

4. Imposte dirette

Le novità riguardano la modifica delle rate degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) e della disciplina fiscale dei trust.

4.1. Rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP

L'art. 58 del DL 124/2019 ha modificato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP dovuti dai contribuenti soggetti agli ISA. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corrispondenza di **due rate di pari importo**, ognuna del 50%.

La modifica attiene esclusivamente alla misura delle rate, mentre restano invariate tutte le altre disposizioni in materia (es. termini di versamento, metodi di calcolo, ecc.).

La novità normativa riguarda soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** o che dichiarano "per trasparenza" redditi di tali soggetti (di cui all'art. 12-*quinquies* co. 3 e 4 del DL 34/2019). In pratica, si tratta dei medesimi contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti nel periodo 30.6.2019 – 30.9.2019. In base ai chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il **regime forfetario** di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- adottano il **regime fiscale di vantaggio** di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Effetti sugli acconti 2019

Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”), resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% – non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato – e la **seconda rata** è dovuta nella misura del **50%**. In caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2.12.2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,50% per la cedolare secca ex art. 3 del DLgs. 23/2011).

Di fatto, quindi, per il 2019, in capo ai citati soggetti ISA, la misura degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive si riduce al 90% (85,50% per la cedolare secca).

Ad esempio, si consideri un artigiano soggetto agli ISA che ha riportato, nel **rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF**, un importo pari a 2.000,00 euro e che determina l’acconto IRPEF 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il metodo storico.

La prima rata di acconto versata al 30.9.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell’acconto complessivamente dovuto, pari a 2.000,00). In assenza della modifica normativa, entro il 2.12.2019 avrebbe dovuto essere versato il restante 60% (1.200,00 euro) o, il che è lo stesso, la differenza tra l’acconto complessivamente dovuto (2.000,00) e quanto versato a titolo di prima rata (800,00).

Per **effetto della nuova disposizione**, invece, il pagamento di 800,00 euro del 30.9.2019 viene, di fatto, “cristallizzato” ed entro il 2.12.2019 occorrerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire, il 90% del rigo RN34).

Per gli altri **soggetti “non ISA”**, restano ferme le consuete modalità, con versamento in due rate (al ricorrere delle previste condizioni) pari al 40% e al 60% e misura dell’acconto complessivamente dovuto sempre pari al 100% (95% per la cedolare secca).

Effetti a regime (2020 e periodi d’imposta successivi)

Se il provvedimento non subirà modifiche nell’iter di conversione in legge, a partire dal 2020, la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti,

ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).

Per i citati **soggetti ISA**, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"):

- sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;
- se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Per gli altri **soggetti "estranei" agli ISA**, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"), la prima rata di acconto andrà versata in misura pari al 40% e la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 60%: se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

4.2. Trust

L'art. 13 del DL 124/2019 ha apportato modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR, in materia di tassazione dei redditi corrisposti da trust.

Redditi di capitale in capo ai beneficiari di trust

È stato novellato l'**art. 44 co. 1 del TUIR**, relativo ai redditi di capitale, con riferimento ai redditi imputati da trust. In particolare, a seguito delle modifiche, la **lett. g)** di tale norma dispone che configurano redditi di capitale:

- i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR, anche se non residenti;
- i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-*bis* del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR.

Qualificazione dei redditi distribuiti dal trust

Si ricorda che i redditi imputati a beneficiari di trust, in base al disposto dell'art. 44 del TUIR, hanno la peculiarità di essere attratti alla categoria dei redditi di capitale quale che sia la loro categoria di reddito originaria.

La norma previgente disponeva, in particolare, che si qualificassero quali redditi di capitale "*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti*".

L'Agenzia delle Entrate, nella **circ. 27.12.2010 n. 61**, aveva interpretato estensivamente la norma, affermando che la qualificazione come redditi di capitale operasse:

- non solo per i redditi imputati da trust trasparenti (a beneficiari individuati) residenti o non residenti in Italia;
- ma anche da redditi eventualmente e discrezionalmente imputati da trust opachi, in modo da

evitare "il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR".

Nuova formulazione della norma

Ora, la nuova formulazione dell'**art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR**, modificata dal DL 124/2019 pare intervenire su questo punto per eliminare incertezze, affermando che possono risultare tassati come redditi di capitale anche i "redditi corrisposti a residenti italiani da trust" opachi esteri residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Ne dovrebbe derivare, quindi, la conferma (espressa nella relazione illustrativa) che la norma precedente non legittimasse la tassazione dei redditi corrisposti a residenti da trust opachi esteri.

Pertanto, in conclusione, il nuovo assetto pare comportare la tassazione quali redditi di capitale dei redditi imputati a residenti in Italia da trust trasparenti sia residenti che esteri (in questo campo, nulla cambia rispetto al passato) e di quelli discrezionalmente "corrisposti" a residenti in Italia da trust opachi paradisiaci.

Attribuzioni di trust esteri

È stato, inoltre, modificato l'**art. 45 del TUIR**, inserendo il **co. 4-quater**, secondo il quale "qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito".

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa, **la norma intende risolvere le problematiche "inerenti i redditi provenienti da trust 'opachi' esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito"**. Pertanto, la norma intende superare tali difficoltà "interpretative" qualificando normativamente le attribuzioni "dubbe" quali redditi, passibili, quindi, di imposizione.

5. IVA e accise

Le novità riguardano le seguenti tematiche:

- l'utilizzo dei file delle fatture elettroniche;
- la proroga del divieto di emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie B2C;
- la semplificazione degli adempimenti IVA;
- l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- il *reverse charge* nei contratti di appalto e subappalto;

- il contrasto alle frodi in materie di accisa;
- la prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti;
- il contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti.

5.1. Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'art. 14 del DL 124/2019 ha stabilito la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e di tutti i dati in esse contenuti, **sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione** cui i documenti si riferiscono o fino alla definizione di eventuali giudizi.

È prevista la memorizzazione integrale dei dati contenuti nei file, ivi compresi, quindi, quelli riguardanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione, di cui all'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/1972. Tali dati avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

I dati memorizzati potranno essere utilizzati:

- dalla **Guardia di Finanza** nell'ambito delle attività di polizia economica e finanziaria che le sono proprie, al fine di perseguire un potenziamento del contrasto a fenomeni di illegalità non necessariamente collegati al settore tributario e concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mercato dei capitali o la tutela dei diritti della proprietà intellettuale;
- dall'**Agenzia delle Entrate** e dalla stessa Guardia di Finanza, nel quadro delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale *"prodromica a meglio orientare l'attività ispettiva di natura amministrativa dell'Amministrazione finanziaria"*.

Secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 2 del DL 124/2019, che ha modificato l'art. 1 del DLgs. 127/2015, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate sono tenute ad adottare *"idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati"*, sentito il Garante della privacy, coerentemente con quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal DLgs. 30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

5.2. Proroga del divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2C

L'art. 15 del DL 124/2019 ha stabilito che, in attesa dell'individuazione di modalità specifiche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, è disposta la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, da parte dei soggetti:

- tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema (art. 10-*bis* del DL 23.10.2018 n. 119);
- che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-*bis* del DL 14.12.2018 n. 135).

A decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e **trasmissione telematica** dei dati relativi a tutti i **corrispettivi giornalieri**, mediante invio degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza.

5.3. Semplificazione degli adempimenti IVA

Secondo quanto stabilito dal **previgente art. 4 del DLgs. 127/2015**, a partire dalle operazioni IVA 2020 l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto mettere a disposizione dei soggetti passivi una bozza dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, nonché della dichiarazione annuale IVA. Tale predisposizione sarebbe stata possibile grazie all'utilizzo dei dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e i corrispettivi acquisiti telematicamente.

In considerazione dell'avvio graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica fra privati e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l'art. 16 del DL 124/2019 ha modificato l'art. 4 del DLgs. 127/2015, con la previsione di un differimento dell'avvio delle misure di semplificazione: il primo invio delle bozze dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche avrà luogo a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2020: a partire dalle **operazioni IVA 2021**, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi la **bozza di dichiarazione annuale IVA**.

5.4. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'art. 17 del DL 124/2019 ha previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'**Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato** con modalità telematiche l'importo dovuto, la sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/1997, ridotta a un terzo, e gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

L'Agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute, nell'ipotesi in cui i soggetti interessati non provvedano al versamento delle stesse entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

5.5. Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto

L'art. 4 co. 3 e 4 del DL 124/2019 ha introdotto una nuova fattispecie di *reverse charge*, prevedendo l'inserimento della **lett. a-quinquies) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/1972**, applicabile:

- alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;

- presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Sono **espressamente escluse** dall'operatività della disciplina, sotto il profilo oggettivo:

- le prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) e *a-ter*) del DPR 633/1972;
- le operazioni soggette alla disciplina dello *split payment* ex art. 17-*ter* del DPR 633/1972, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle società quotate nell'indice FTSE MIB, degli altri enti pubblici e società controllate dalle Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina **non si applica alle agenzie per il lavoro** disciplinate dal Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003.

L'efficacia della norma che introduce la nuova fattispecie di *reverse charge* è, peraltro, demandata al rilascio di una specifica misura di deroga ex art. 395 della direttiva 2006/112/CE da parte del Consiglio dell'Unione europea.

5.6. Contrasto alle frodi in materia di accisa

L'art. 5 del DL 124/2019 ha previsto alcune misure finalizzate a contrastare le frodi in materia di accise. In primo luogo, con riguardo alla **circolazione in regime sospensivo** di prodotti sottoposti ad accisa, è stato stabilito che:

- la **trasmissione della nota di ricevimento** dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria sia effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario;
- per i **trasferimenti mediante automezzi**, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo dei prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, entro il giorno in cui sono terminate le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.

Ai fini del rilascio, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione a operare come **destinatario registrato**, sono stati introdotti determinati **requisiti di onorabilità** mutuati dalla disciplina in materia di autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici prevista dall'art. 23 co. 6 - 9 del DLgs. 504/9536. È stato altresì stabilito l'obbligo del destinatario registrato di **sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento**, anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti, nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.

Relativamente al deposito e alla circolazione di **prodotti energetici assoggettati ad accisa**, è stato previsto l'obbligo di denuncia dell'esercizio all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli:

- per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi;

- per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi.

Per i predetti soggetti i cui depositi o serbatoi non superano, rispettivamente, i 25 o i 10 metri cubi, il **registro di carico e scarico** è tenuto con **modalità semplificate** da stabilire con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da adottare entro il 26.12.2019. Le predette disposizioni avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità per il rilascio dell'autorizzazione.

È stato anche disposto che agli **esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici** sono applicabili i requisiti di onorabilità sopra indicati per i destinatari registrati.

5.7. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

L'art. 6 del DL 124/2019 ha stabilito alcune modifiche alla disciplina, introdotta dalla Legge 205/2017, che subordina l'immissione in consumo dal **deposito fiscale** o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato di determinati carburanti al versamento dell'IVA, a mezzo modello F24, senza possibilità di compensazione. Il **campo di applicazione** delle seguenti deroghe previste al citato obbligo è **delimitato** come segue:

- per i prodotti introdotti a seguito di acquisto intracomunitario, occorre rispettare i criteri di affidabilità previsti e prestare idonea garanzia;
- per i prodotti di proprietà del gestore del deposito, quest'ultimo deve essere di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi (soglia rideterminabile con decreto ministeriale).

Tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dall'1.1.2020.

Impossibilità di avvalersi della dichiarazione d'intento

Si esclude, di regola, l'utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive dei predetti carburanti.

Tale utilizzo resta **consentito alle imprese di trasporto di merci e di persone** di cui all'art. 24-ter del DLgs. 504/1995 che acquistano gasolio, ai fini dello svolgimento della loro attività, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e di destinatario registrato, nonché da soggetti diversi da quelli per conto dei quali i gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il gasolio (c.d. "*traders*").

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di intento.

5.8. Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti

L'art. 7 del DL 124/2019 ha stabilito che gli oli lubrificanti di cui ai codici della nomenclatura combinata da 27101981 a 27101999 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un **codice amministrativo di riscontro**, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto. La predetta disposizione si applica anche:

- alle **preparazioni lubrificanti** rientranti nel codice della nomenclatura combinata 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri;
- per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.

Il **codice** è **richiesto telematicamente all'Agenzia delle Dogane e Monopoli**, non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale, e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:

- per i **prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea** e destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
- per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non sono destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.

Salvo che venga fornita prova contraria, si configura come **tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento**:

- la circolazione dei predetti prodotti in assenza della preventiva emissione del codice amministrativo di riscontro;
- la circolazione che avvenga sulla base di dati risultanti non veritieri ovvero senza che sia stata eseguita, da parte dell'ufficio delle Dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo ufficio.

Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 25.1.2020: le disposizioni avranno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto.

5.9. Documento amministrativo semplificato telematico

L'art. 11 del DL 124/2019 ha stabilito che entro il 30.6.2020 è introdotto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del **documento di accompagnamento** per la circolazione nel territorio dello Stato della **benzina** e del **gasolio usato come carburante**, assoggettati ad accisa.

I tempi e le modalità per l'introduzione del predetto obbligo saranno fissati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da adottare entro il 26.12.2019.

6. Tributi locali

L'art. 38 del DL 124/2019 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2020, sarà introdotta una nuova **imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI)**, distinta dall'IMU e che sostituirà ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

Per piattaforme marine si intendono quelle con struttura emersa destinata alla **coltivazione di idrocarburi** e site entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del codice della navigazione.

La **base imponibile** è determinata secondo le regole recate dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/1992, il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

L'imposta è determinata applicando l'aliquota del 10,6 per mille (per il 7,6 per mille di competenza dello Stato e per il rimanente 3 per mille di competenza del Comune).

Per l'anno 2020 l'imposta dovrà essere interamente versata allo Stato in un'**unica soluzione entro il 16.12.2020**: per gli anni successivi, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al Comune competente.

Le **attività di accertamento e riscossione** relative all'IMPI sulle piattaforme marine saranno svolte dai Comuni (quindi anche per la parte erariale), ai quali spetteranno le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le **disposizioni relative all'IMU** e alla sua **deducibilità** di cui all'art. 14 del DLgs. 23/2011.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel co. 728 dell'art. 1 della L. 205/2017, riguardanti i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Anche a tali immobili si estendono le disposizioni introdotte per le piattaforme marine.

7. Utilizzo del denaro contante

Le novità sono rappresentate dalla progressiva riduzione dei limiti di utilizzo del contante e dall'obbligo di accettare pagamenti tramite carte.

7.1. Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo del contante

L'art. 18 del DL 124/2019 ha previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare, l'importo limite di **999,99 euro** varrà **dall'1.1.2022**, mentre **dall'1.7.2020 al 31.12.2021** troverà applicazione la soglia di **1.999,99 euro**.

Il divieto in questione, si ricorda, riguarda, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) **effettuato a qualsiasi titolo** tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con **più pagamenti inferiori alla soglia** che appaiono **artificialmente frazionati**.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'art. 1277 co. 1 c.c. e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'art. 1210 c.c.

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di **cambiavalute** di cui all'art. 49 co. 3 del DLgs. 231/2007.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro**.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

- per le **violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
- per le **violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022**, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (così dispone il co. 6 dell'art. 63 del DLgs. 231/2007).

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano **rilevanti conseguenze per i professionisti**. Innanzitutto, si vieta di incassare "*cash*", in un'unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti. Essi, inoltre, sono obbligati a **comunicare** alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle **violazioni dei limiti di utilizzo** del denaro contante delle quali acquisiscano **notizia nello svolgimento della propria attività** ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007.

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 co. 3 del DLgs. 231/2007).

7.2. Obbligo di accettare pagamenti tramite carte

Ai sensi dell'art. 15 co. 4 del DL 179/2012 convertito, come modificato dall'art. 23 co. 1 lett. a) del DL 124/2019, i soggetti che effettuano l'attività di **vendita di prodotti** e di **prestazione di servizi**, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "*carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito*". Questo obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

A decorrere **dall'1.7.2020**, la "*mancata accettazione*" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la **sanzione amministrativa di 30,00 euro**, aumentati del **4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale obbligo non è ad oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario (parere 1446/2018) allo schema di DM che era stato predisposto in attuazione dell'art. 15 co. 5 del DL 179/2012 convertito e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il DL 124/2019 intende ora superare le censure manifestate dal Consiglio di Stato.

Attraverso il riferimento al valore della transazione si vuole graduare la sanzione in ragione dell'importo rispetto al quale viene rifiutato il pagamento con strumenti elettronici. La **condotta tipica** – si sottolinea – non è quella di non munirsi di un POS (*Point of Sale*) per consentire il pagamento elettronico, ma la **mancata accettazione di tale pagamento**.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981; peraltro, è espressamente esclusa l'applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981.

All'**accertamento delle violazioni** sono chiamati a provvedere, ai sensi dell'art. 13 co. 4 della L. 689/81, gli ufficiali e gli agenti di **polizia giudiziaria**, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni è il **Prefetto** del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo.

8. Diritto penale tributario

L'art. 39 del DL 124/2019 ha previsto numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA), tramite:

- interventi su **sanzioni (aumentate)** e **soglie di punibilità (ridotte)** di quasi tutte le fattispecie;
- l'estensione a quasi tutte le fattispecie penali tributarie della c.d. confisca per "sproporzione" o

“allargata” di cui all’art. 240-*bis* c.p.73;

- la configurazione del solo delitto di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001.

Tali novità non sono ancora in vigore: è stato, infatti, stabilito che avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL collegato fiscale (art. 39 co. 3 del DL 124/2019).

È da osservare, comunque, che la c.d. **confisca “per sproporzione” o “allargata”** di cui all’art. 240-*bis* c.p. (in origine prevista dall’art. 12-*sexies* del DL 306/1992 convertito e collocata nel codice penale dall’art. 6 co. 1 del DLgs. 21/2018) sarebbe, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, una misura di sicurezza patrimoniale. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’art. 200 c.p., la stessa è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, con l’effetto che la misura verrebbe ad essere disposta anche nei casi in cui la condanna sia pronunciata per un reato tributario commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova norma.

Detto principio, secondo **Cass. SS.UU. 2.2.2015 n. 4880**, non sarebbe contrario al principio di irretroattività della legge penale costituzionalmente garantito.

8.1. Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), le novità riguardano:

- la pena comminata;
- la previsione di un’ipotesi attenuata;
- l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;
- l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.

In via generale, è previsto un **aumento della pena**, che passa dalla reclusione da *“un anno e sei mesi a sei anni”* alla reclusione *“da quattro a otto anni”*.

La **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** resta applicabile nei soli casi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia “inferiore” a 100.000,00 euro.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per il delitto in questione si applica l’art. 240-*bis* c.p. (ovvero la c.d. **confisca “per sproporzione” o “allargata”**) quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi risulti “superiore” a 100.000,00 euro.

Responsabilità ex DLgs. 231/2001

La fattispecie di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

In caso di integrazione del **reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente** per il quale è presentata

la dichiarazione fraudolenta, quindi, l'ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Non si prevede, invece, l'applicazione delle gravose sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001.

8.2. Dichiarazione fraudolenta tramite altri artifici

In relazione alla fattispecie di cui all'**art. 3 del DLgs. 74/2000** (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), le novità riguardano la pena comminata e l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata".

È previsto un **aumento della pena**, che passa dalla reclusione da *"un anno e sei mesi a sei anni"* alla reclusione *"da tre a otto anni"*.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto in questione si applica l'art. 240-*bis* c.p. (c.d. **confisca "per sproporzione" o "allargata"**) quando l'imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro.

8.3. Dichiarazione infedele

In relazione alla fattispecie di cui all'**art. 4 del DLgs. 74/2000** (dichiarazione infedele), le novità riguardano la pena comminata, le soglie di punibilità, la non punibilità correlata alle valutazioni e l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata".

È previsto un **aumento della pena**, che passa dalla reclusione da *"uno a tre anni"* alla reclusione *"da due a cinque anni"*.

Per l'**integrazione della fattispecie** sarà, congiuntamente, necessario che:

- l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000,00 euro (e non più 150.000,00 euro);
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore 2 milioni di euro (e non più 3 milioni).

È stato **abrogato il co. 1-ter dell'art. 4 del DLgs. 74/2000**, ai sensi del quale, *"fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)"*. Conseguentemente, saranno **in futuro punibili le valutazioni** che, singolarmente considerate, **differiscano in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette**, mentre è confermata la previsione secondo la quale, ai fini dell'integrazione della fattispecie, **non si tiene conto** della:

- non corretta classificazione;
- valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concre-

tamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;

- violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali (art. 4 co. 1-*bis* del DLgs. 74/2000).

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto in questione si applica l'art. 240-*bis* c.p. (c.d. **confisca "per sproporzione" o "allargata"**).

8.4. Omessa dichiarazione

In relazione alla fattispecie di cui all'**art. 5 del DLgs. 74/2000** (omessa dichiarazione), le novità interessano la pena comminata e l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata".

Con riguardo all'omessa dichiarazione ai fini delle **imposte dirette** e dell'**IVA** (art. 5 co. 1 del DLgs. 74/2000), è previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da *"un anno e sei mesi a quattro anni"* alla reclusione *"da due a sei anni"*.

Analogamente, in relazione all'omessa dichiarazione di **sostituto d'imposta** (art. 5 co. 1-*bis* del DLgs. 74/2000), è previsto il passaggio dalla reclusione da *"un anno e sei mesi a quattro anni"* alla reclusione *"da due a sei anni"*.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per i delitti in questione si applica l'art. 240-*bis* c.p. (c.d. **confisca "per sproporzione" o "allargata"**) quando:

- l'ammontare dell'imposta evasa (in relazione all'omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA) sia superiore a 100.000,00 euro;
- l'importo delle ritenute non versate (in relazione all'omessa dichiarazione di sostituto d'imposta) sia superiore a 100.000,00 euro.

8.5. Emissione di fatture false

In relazione alla fattispecie di cui all'**art. 8 del DLgs. 74/2000** (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), in corrispondenza con quanto stabilito in relazione alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi, le novità riguardano:

- la pena comminata;
- la previsione di un'ipotesi attenuata;
- l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata".

In via generale, è previsto un **aumento della pena**, che passa dalla reclusione da *"un anno e sei mesi a sei anni"* alla reclusione *"da quattro a otto anni"*.

La **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** resta applicabile nei soli casi in cui l'ammontare dell'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia

inferiore a 100.000,00 euro.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto in questione si applica l'art. 240-*bis* c.p. (c.d. **confisca "per sproporzione" o "allargata"**) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a 100.000,00 euro.

8.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili

In relazione alla fattispecie di cui all'**art. 10 del DLgs. 74/2000** (occultamento o distruzione di documenti contabili) le novità riguardano la pena comminata e l'applicabilità della c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata".

È previsto un **aumento della pena**, che passa dalla reclusione da *"un anno e sei mesi a sei anni"* alla reclusione *"da tre a sette anni"*.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto in questione si applica l'art. 240-*bis* c.p. (c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata").

8.7. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

In relazione alla fattispecie di cui all'**art. 10-*bis* del DLgs. 74/2000** (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), la novità riguarda la soglia di punibilità.

La condotta, infatti, presenterà rilevanza penale quando l'ammontare delle ritenute omesse, per ciascun periodo d'imposta, sia superiore a 100.000,00 euro (e non più a 150.000,00 euro).

8.8. Omesso versamento di IVA

Anche in relazione alla fattispecie di cui all'**art. 10-*ter* del DLgs. 74/2000** (omesso versamento IVA) la novità riguarda la soglia di punibilità. La condotta, infatti, presenterà rilevanza penale quando l'ammontare dell'IVA omessa, per ciascun periodo d'imposta, sia superiore a 150.000,00 euro (e non più a 250.000,00 euro).

8.9. Indebita compensazione

In relazione alla fattispecie di cui all'**art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000** (indebita compensazione), la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata". Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto in questione, infatti, si applica l'art. 240-*bis* c.p. (c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata") quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a 100.000,00 euro.

8.10. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

In relazione alla fattispecie di cui all'**art. 11 co. 1 del DLgs. 74/2000** (sottrazione fraudolenta al

pagamento delle imposte), la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata". Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto in questione, infatti, si applica l'art. 240-*bis* c.p. (c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata") quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi sia superiore a 100.000,00 euro.

8.11. Falsa in transazione fiscale

Con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 11 co. 2 del DLgs. 74/2000 (falso in transazione fiscale) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. **confisca "per sproporzione" o "allargata"**.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto in questione, infatti, si applica l'art. 240-*bis* c.p. quando l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 100.000,00 euro.

9. Rate della rottamazione dei ruoli

L'art. 37 del DL 124/2019 ha **posticipato dal 31.7.2019 al 2.12.2019** (in quanto il 30 novembre cade di sabato) il termine per il versamento delle somme o della **prima rata** da rottamazione dei ruoli. Invece, i contribuenti che hanno diritto a fruire della proroga (dal 30.4.2019 al 31.7.2019) del termine di presentazione della domanda di rottamazione continuano a dover eseguire il pagamento delle somme o della prima rata entro il 2.12.2019.

La proroga dal 31.7.2019 al 2.12.2019 riguarda anche coloro i quali hanno pagato, entro il 7.12.2018, le rate pregresse e che, per questa ragione, hanno avuto automatico accesso alla ridilazione del debito, previa nuova liquidazione degli importi ad opera dell'esattore.

Per i soggetti che possono beneficiare della proroga del pagamento della prima rata, **non muta il termine di pagamento della seconda**, anch'esso scadente il 2.12.2019.

Rimane invariata la struttura della rottamazione dei ruoli, che continua a riguardare i carichi affidati dal 2000 al 2017.